ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

del Sig. M*** P*** (c.f. **********) rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabio Monaco (C.F. MNC FBA 78A06 H501Y – FAX: 06/3729598 – P.E.C. *avv.fabiomonaco@legalmail.it*) e Cristiano Olivieri (C.F. LVR CST 84L19 H501F - FAX: 06/3729598 - P.E.C. *cristianoolivieri1@ordineavvocatiroma.org*) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Roma, alla Via Antonio Mordini n.14, giusta procura speciale in speciale in calce,

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*,

e nei confronti

del Sig. S**** D**** M****,

per l'annullamento

previa sospensione cautelare:

1. del provvedimento di esclusione, del Ricorrente M*** P***, dal "*Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale*", indetto con Decreto del Comandante dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 99/1-1 CC del 7 luglio 2022, pubblicato in G.U.R.I. - 4^ Serie Speciale, n. 55 del 12 luglio 2022", indetto con Bando pubblicato in G.U.R.I. in data 20 luglio 2021 **(doc. n.1)**;

2. del giudizio di "non idoneità" del Sig. M*** P*** al reclutamento nell'Arma dei Carabinieri, espresso in data 7 marzo u.s. dalla "*Commissione medica per gli accertamenti psico-fisici*", conseguente all'accertata "*malocclusione*";

3. della graduatoria finale di merito relativa alla riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del bando del Concorso *de quo*, pubblicata in data 14 aprile 2023, nella parte in cui non annovera il Sig. M*** P*** tra i vincitori di concorso **(doc. n.2)**;

4. al Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 99/9-2-2022 del 12 aprile 2023 di approvazione della suddetta graduatoria concorsuale **(doc. n.3)**;

5. di ogni altro atto, cognito o incognito, comunque connesso a quelli impugnati in via principale, con particolare riferimento: al Bando del suddetto concorso **(doc. n.4)**; alle "*Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale*" **(doc. n. 5)**; al Decreto del Ministro della Difesa 4 giugno 2014, recante la "*Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90*", e la "*Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*" **(doc. n.6)**; agli ulteriori atti amministrativi generali o regolamentari (eventualmente) applicati dalla Resistente Amministrazione; nonché alla graduatoria di merito eventualmente intervenuta ed agli atti consequenziali adottati dalla Resistente Amministrazione.

FATTO

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – con Bando pubblicato in GURI in data 12 luglio 2022 – ha indetto "*un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei*

Carabinieri", riservando 1247 posti "*ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età*" **(doc. n.4)**.

Il Ricorrente Sig. M*** P*** ha partecipato al suddetto concorso, sostenendo, con esito positivo, sia la "*prova scritta di selezione*" in data 14 settembre 2022, sia le cd. "*prove di efficienza fisica*" in data 2 febbraio u.s. **(doc.ti n. 7 e 8)**.

Inaspettatamente, in esito ai successivi accertamenti psicofisici, il Ricorrente è stato giudicato "*non idoneo*" al reclutamento nell'Arma dei Carabinieri, in quanto la competente Commissione medica ha riscontrato una "malocclusione" dentale **(doc. n. 1)**.

In particolare, la Commissione per gli accertamenti psicofisici ha espresso l'impugnato giudizio di non idoneità del Sig. P*** al reclutamento nell'Arma dei Carabinieri, in data 7 marzo u.s., sulla base della seguente motivazione: "*malocclusione con deviazione della linea mediana, assenza del 36*".

In fatto, si deve rappresentare subito che il medesimo Sig. M*** P*** è privo di un dente.

Tuttavia, la mancanza del suddetto dente (il cd. 36) non è da sola idonea a giustificare un giudizio così gravemente lesivo degli interessi del Ricorrente, non comportando alcuna alterazione e/o deficit del complesso maxillo-facciale, né, più specificatamente, della articolarità temporo-mandibolare.

Come si chiarirà meglio nel prosieguo, al fine di verificare l'entità dei possibili danni derivanti da un'occlusione dentale non corretta, il Ricorrente si è sottoposto ad una visita specialistica in data 24 marzo u.s., presso una struttura sanitaria pubblica

(l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari), in occasione della quale sono stati svolti appositi esami specialistici, sia di tipo strumentale che clinico.

Ebbene, all'esito della suddetta visita specialistica è stata espressa la seguente diagnosi:

"*Malocclusione dentale settore emilaterale di sn. compensata dalle diastemazioni dell'area premolare e da shift laterale sn del settore incisivo, che rientra nella tipologia di tipo lieve/moderata (**scheletricamente il paziente ha una situazione eccellente**) non influenzante la funzione e la postura con conseguente **assenza di problematiche muscolo scheletriche derivate dalla malocclusione**. Dall'analisi postumetrica e stabilo-metrica risulta inoltre uno stato **eccellente di equilibrio**.*

*Variante di velocità di **compenso muscolare eccellente**.*

Gomitolo delle oscillazioni contenuto nella norma.

Sbilanciamento laterale nella norma".

In presenza di una tale situazione - e considerato che l'impugnato giudizio di "non idoneità" del Ricorrente, all'arruolamento nell'Arma dei Carabinieri, è stato espresso dalla Commissione medica in manifesta violazione del principio di massima completezza dell'attività istruttoria -, il Sig. M*** P*** deve rivolgersi alla giustizia riparatrice di Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in base ai seguenti motivi di

DIRITTO

1) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione; violazione /o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione del Bando di concorso;

violazione e/o falsa applicazione della "*Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90*", approvata con D.M. 4 giugno 2014. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, nonché per insufficienza della motivazione.

La Resistente Amministrazione ha escluso il Sig. M*** P*** dal concorso in esame, avendo Egli "*riportato il coefficiente _3_ nell'apparato AVSG _ poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: malocclusione* [dentale] *con deviazione della linea mediana, assenza del 36*".

Orbene, l'impugnato provvedimento di esclusione è illegittimo, in quanto la Commissione per gli accertamenti psicofisici ha omesso sia di accertare la sussistenza, in concreto, di una alterazione funzionale dell'apparato maxillo-facciale del Sig. M*** P***; sia di specificare il tipo di malocclusione e il rapporto tra la malocclusione rilevata e il giudizio di inidoneità all'arruolamento.

Trattasi di una carenza istruttoria rilevante, perché, ai sensi dell'art. 582 del D.P.R. n. 90/2010, non tutte le malocclusioni dentali sono causa di inidoneità al servizio militare ma solo quelle che comportano una alterazione funzionale dell'apparato maxillo-facciale.

In un caso simile, il Consiglio di Stato ha accertato e dichiarato l'illegittimità di un analogo giudizio reso nei confronti di un aspirante Allievo Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri.

In particolare, con Sentenza n. 1371/2022, il Consiglio di Stato ha affermato che "*in base alle previsioni della Direttiva relativa "riguardante l'accertamento delle imperfezioni e*

infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, la "malocclusione dentaria" può essere considerata causa di inidoneità al servizio solo in presenza di specifici presupposti ovvero di patologie dentarie e insufficienze masticatorie espressamente descritte (che "non permettano un corretto ingranaggio occlusale di almeno 2 coppie di molari o 3 coppie di molari e premolari").

Inoltre, la "Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare" consente di ascrivere la malocclusione dentaria sia al coefficiente 2 ("lievi malocclusioni dentarie senza disturbi funzionali") sia ai coefficienti 3 e 4 ("altre malocclusioni dentarie di grado non inabilitante, anche in trattamento ortodontico). E la stessa direttiva prevede nelle "Avvertenze" che anche i coefficienti 3 o 4 non necessariamente comportano l'inidoneità al servizio militare, potendo essere attribuiti anche "in presenza di alterazioni anatomiche o funzionali che, a giudizio dell'organo sanitario, non raggiungendo una rilevanza di grado inabilitante al servizio militare, risultano di scarsa incidenza, sotto il profilo medico-legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare".

Sulla base di tale quadro della stessa normativa tecnica dell'Amministrazione della Difesa, la Commissione, al fine di supportare il giudizio di non idoneità, era tenuta a specificare il tipo e la gravità della malocclusione dentaria diagnosticata, in particolare <u>evidenziando i profili di alterazione funzionale che ne derivavano</u>.

Nel caso di specie, invece, la visita (otorinolaringoiatrica), ha rilevato, come risulta dal referto del 28 giugno 2016, depositato nel presente giudizio dalla difesa appellante, "malocclusione dentaria" senza alcuna altra specificazione o indicazione; la medesima genericità è contenuta nel verbale dell'accertamento sanitario del 1 luglio 2016, in cui, senza alcuna precisazione, la patologia viene ascritta al coefficiente 4, codice 43, con un giudizio di inidoneità.

Dunque, a prescindere dalle contestazioni mosse dalla difesa odierna appellata sia in primo grado che in appello all'inquadramento con il codice 43 coefficiente 4 - anche tramite la produzione della certificazione della ASL di -OMISSIS- Ambulatorio odontoiatrico di -OMISSIS- del 15 luglio 2015, che ha escluso la rilevanza funzionale della malocclusione - in ogni caso, la Commissione doveva indicare il tipo di malocclusione rilevata nel corso della visita e la sua rilevanza, ai fini della inidoneità al servizio, ai sensi dell'art. 582 del D.P.R. 90 del 2010 e della Direttiva tecnica riguardante le inidoneità al servizio militare.

Comunque, anche ai fini dell'attribuzione del coefficiente 2 o 3 o 4, la Commissione era tenuta a specificare il tipo di malocclusione e il rapporto tra la malocclusione rilevata e il giudizio di inidoneità al servizio, considerando che per le malocclusioni è possibile l'attribuzione sia del coefficiente 2 che del coefficiente 4 e lo stesso coefficiente 4 non necessariamente comportava l'inidoneità al servizio militare.

Quanto alle indicazioni del bando e, in particolare, della sua Appendice che, richiedeva i coefficienti 1 e 2, come sopra evidenziato, per essere conforme alla normativa, deve essere interpretato nel senso che ***l'attribuzione dei coefficienti 3 e 4 dovesse comportare un qualche rilievo funzionale, per essere escludente****.*

Il giudizio della Commissione doveva, dunque, dare atto, proprio in relazione all'elenco delle infermità e imperfezioni relative alla malocclusione dentaria, contenuto nell'art. 582 del D.P.R. 90 del 2010 e precisato nelle direttive, della specifica patologia rilevata nel candidato, considerato che alla mera indicazione "malocclusione dentaria" non era necessariamente collegata una inidoneità e, quindi, un effetto escludente dalla procedura concorsuale*.*

Sotto tale profilo, ritiene il Collegio di evidenziare che la stessa relazione del Presidente della Sottocommissione per gli accertamenti sanitari del 21 luglio 2016 - depositata in appello dall'Avvocatura dello Stato - afferma espressamente " la sua patologia non rientra, infatti, tra quelle comportanti una inidoneità fisica assoluta previste, queste ultime, dall'altra Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare che, per ciò stesso, risulta dirimente quanto all'impossibilità di intraprendere la carriera militare e non è quella applicata al caso di specie".

E', quindi, evidente l'errore in cui è incorsa la Commissione, che ha ritenuto di potere considerare come cause di inidoneità al servizio anche le malocclusioni dentarie non espressamente previste né nell'art. 586 del D.P.R. 90 del 2010 né nella direttiva tecnica "relativa alle infermità e imperfezioni da cui deriva l'inidoneità al servizio", senza procedere ad alcuna specifica valutazione del tipo di malocclusione dentaria e delle ricadute in termini di alterazione funzionale, al fine di giustificare il giudizio di inidoneità al servizio, pur muovendosi in un ambito, in cui, in base a quanto affermato dallo stesso Presidente della Sottocommissione, non si era in presenza di una immediata causa di inidoneità al servizio.

La Sottocommissione medica si è, quindi, astenuta dall'applicare la stessa disciplina tecnico-normativa che presiede all'accertamento delle patologie invalidanti, sostituendo a questa proprie valutazioni del tutto apodittiche e generiche senza alcun riferimento concreto al tipo di patologia da cui era affetto il candidato (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 8 ottobre 2012, n. 5209, per cui con riferimento alle malocclusioni dentarie nel verbale della Sottocommissione medica devono risultare le coppie di molari e di premolari riscontrate come non soddisfacentemente occluse e che, in quanto tali, impediscono al candidato la corretta masticazione).

Si devono richiamare i consolidati orientamenti di questo Consiglio, per cui il riscontro dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per il reclutamento nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia è demandato a un apprezzamento di natura tecnico- discrezionale di esclusiva spettanza dell'Amministrazione, che, in quanto tale, sfugge al sindacato del giudice amministrativo ad eccezione delle ipotesi in cui il suo esercizio appaia ictu oculi viziato da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (da ultimo, Cons. Stato Sez. II, 13 dicembre 2021, n. 8283). In particolare, "il procedimento volto all'accertamento di idoneità psico-fisica sconta un preciso e rigoroso iter metodologico, regolato in via normativa, non immune dal controllo giurisdizionale ma, tuttavia, esposto a un sindacato esogeno della funzione amministrativa, di tipo c.d. debole, che intanto può esporsi al vizio di eccesso di potere nella misura in cui emergano macroscopici e evidenti profili di illogicità valutativa o travisamento dei fatti ictu oculi rilevabili. Tali profili sintomatici di deviazione della funzione debbono essere introdotti dall'esponente mediante allegazioni fattuali in grado di insinuare un ragionevole principio di prova in ordine alla presenza, immediatamente percepibile, dei suddetti vizi" (Consiglio di Stato, sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8131). Inoltre, sono irrilevanti le valutazioni medico-legali espresse da organismi sanitari anche pubblici diversi da quelli istituzionalmente competenti, salvo che i giudizi delle speciali commissioni non siano affetti da abnormità (Cons. Stato Sez. II, 23 novembre 2021, n. 7847; Sez. II, 12 maggio 2021, n. 3764). Qualora sia accertata la sussistenza di una patologia ricompresa nella normativa tecnica di settore, non è richiesta alcuna particolare motivazione a sostegno del giudizio di inidoneità, trattandosi di giudizio vincolato sorretto adeguatamente dal solo richiamo all'infermità (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 29 aprile 2016, n. 1640).

Nel caso di specie, il vizio rilevato nel verbale della Sottocommissione, supera i limiti della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, per la totale carenza dell'accertamento in fatto circa

la specie di inabilità diagnosticata, in relazione a quelle che comportano l'inidoneità al servizio e del rapporto tra essa e il giudizio di inidoneità effettuato, non potendo ritenersi sufficiente, in relazione all'assetto della norma del D.P.R. 90 del 2010 e delle stesse Direttive tecniche dell'Amministrazione il solo riferimento alla "malocclusione dentaria".

Inoltre, ***poiché la "malocclusione dentaria" solo in alcuni casi è considerata causa di inidoneità al servizio militare non può ritenersi sufficiente la motivazione con il solo riferimento alla inabilità non corrispondendo questa univocamente ad una ipotesi di inidoneità***" (Consiglio di Stato, Sez. II, del 28 febbraio 2022, n. 1371).

Da qui la sussistenza del vizio di legittimità denunciato in rubrica.

2) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 97 della Costituzione; violazione /o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione del Bando di concorso; violazione e/o falsa applicazione della "*Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90",* approvata con D.M. 4 giugno 2014, sotto un diverso profilo. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, nonché per insufficienza della motivazione, sotto un diverso profilo.

Come si è già accennato, il Sig. M*** P*** è stato escluso dal concorso per l'arruolamento di "*4189 allievi Carabinieri in ferma quadriennale*", a causa di una riscontrata "*malocclusione* [dentale] *con deviazione della linea mediana, assenza del 36*".

Ebbene, l'Amministrazione Resistente è incorsa nel denunciato vizio di legittimità, per aver espresso un giudizio così gravemente lesivo degli interessi del Ricorrente, senza previamente sottoporre il medesimo ad "*esame radiologico" e/o a "visita specialistica*", sebbene ciò fosse "*indispensabile per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie*" dentarie.

Invero, l'art. 10, comma 4, del Bando, statuisce che "*La commissione disporrà per tutti candidati una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:*

a) cardiologico;

b) oculistico;

c) odontoiatrico;

d) otorinolaringoiatrico;

e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);

f) analisi delle urine […];

g) controllo dell'abuso sistematico di alcool.

I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica.

*La Commissione potrà, inoltre, disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine (**compreso l'esame radiologico**) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e mesico-legale. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà*

sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato "N", che costituisce parte integrante del presente decreto".

Si consideri, al riguardo, che l'odierno Ricorrente, circa 15 giorni dopo essere stata escluso dal concorso *de quo*, si è sottoposto ad una visita specialistica presso una struttura ospedaliera pubblica, in occasione della quale sono stati svolti i seguenti esami strumentali e clinici:

- "*Esami ortodontici completi (Rx OPT e tele latero laterale del cranio, fotografie, impronta ottica, tracciato cefalometrico per una conseguente analisi dei dati)*";

- "*Esame a mezzo di pedana posturometrica e stabilometrica per la determinazione di eventuali scompensi nella postura e nell'equilibrio della funzione muscolo scheletrica potenzialmente derivanti dalla malocclusione dentale*";

- "*Analisi a mezzo braccialetto WSV certificato classe 2 medicale, per le fasi del sonno, e per l'impedenziometria laterale*".

Ebbene, **la diagnosi formulata sulla base degli esami strumentali e clinici innanzi citati ha escluso la sussistenza di qualsivoglia tipologia di deficit o alterazione funzionale dell'articolazione temporo-mandibolare del Sig. M*** P***.**

Il certificato rilasciato in data 24 marzo u.s. **(doc. n.9)**, dall'Azienda Ospedaliero Universitari di Cagliari, documenta più precisamente che "*La diagnosi derivante dagli esami strumentali e clinici è la seguente:*

"*Malocclusione dentale settore emilaterale di sn. compensata dalle diastemazioni dell'area premolare e da shift laterale sn del settore incisivo, che rientra nella tipologia di tipo lieve/moderata (**scheletricamente il paziente ha una situazione eccellente**) non influenzante la*

funzione e la postura con conseguente ***assenza di problematiche muscolo scheletriche derivate dalla malocclusione****. Dall'analisi postumetrica e stabilo-metrica risulta inoltre uno stato* ***eccellente di equilibrio****.*

Variante di velocità di ***compenso muscolare eccellente****.*

Gomitolo delle oscillazioni contenuto nella norma.

Sbilanciamento laterale nella norma".

Considerato che la riscontrata "*malocclusione*" dentale del Ricorrente non ha comportato alcun "deficit funzionale", la Commissione medica aveva il dovere di disporre e/o acquisire una consulenza specialistica, sulla base di esami strumentali, prima di giudicare il candidato P*** non idoneo all'arruolamento nell'Arma dei carabinieri.

Sussistendo una situazione eccezionale, caratterizzata dall'esistenza di un'oggettiva (e fondata) ragione di dubitare della correttezza e dell'attenzione riservata dall'Amministrazione alla infermità del concorrente Patta, quest'ultimo deve provare a chiedere, a Codesto Ecc.mo Giudice, di voler disporre apposita verificazione.

Com'è noto, in tema di verificazione di visite mediche operate dall'apposita Commissione in ambito concorsuale, la verificazione può essere disposta ogniqualvolta possa presumersi che vi siano stati errori metodologici o di fatto, sempre che la verificazione sia idonea ad accertarne la esistenza. Soltanto in mancanza di vizi evidenti, il Giudice non può sostituire una verificazione tecnica alla visita medica svolta in sede concorsuale. Quest'ultima ha in linea di principio una qualità tecnica e giuridica superiore in quanto svolta dagli stessi operatori e in base agli stessi criteri e in quanto risponde alla esigenza fondamentale di ogni

procedimento concorsuale basato sul **principio della *par condicio* tra i concorrenti**, **salvo che non si dimostri che il principio stesso è stato violato nel corso del procedimento concorsuale ai danni del ricorrente** e occorre, per quanto possibile, rimediarvi (Consiglio di Stato, Sez. III, 9 luglio 2012, n. 3974 e Giurisprudenza ivi citata; cfr. anche Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza n. 2554/2012).

Si consideri che qualora al Ricorrente fosse stata diagnosticata, dalla Commissione per gli accertamenti psicofisici, una malocclusione lieve senza disturbi funzionali, il Ricorrente medesimo avrebbe conseguito un coefficiente di valutazione pari a 2, e, conseguentemente, avrebbe ottenuto l'anelato giudizio di idoneità.

3) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articolo 97 della Costituzione; violazione /o falsa applicazione dell'art. 582, comma 1, lett. i), del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90; violazione /o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione del Bando di concorso; violazione e/o falsa applicazione della "*Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90*", approvata con D.M. 4 giugno 2014. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, nonché per insufficienza della motivazione.

Il denunciato vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria refluisce nell'autonomo vizio di violazione di Legge.

L'art. 582, comma 1, lett. i), del D.P.R. 15 marzo 2010, n.90, (recante il "*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*"), stabilisce infatti che "*Sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità: […]*

"*1) le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano* ***gravi*** *disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;*

2) le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità temporo-mandibolare causa di ***gravi*** *alterazioni funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;*

3) le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano ***rilevanti*** *disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea".*

Ebbene, ad avviso di questa difesa, sulla Commissione medica incombeva l'obbligo di accertare la gravità dell'infermità riscontrata nel Sig. P***.

Trattasi di un obbligo derivante, invero, anche dalla "*Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90*", la quale stabilisce che rientrano nel novero delle imperfezioni e delle infermità relative al "*Complesso maxillo facciale",* di cui al mentovato art. 582, comma 1, lett. 1), del D.P.R. 90 del 2010:

"*– la mancanza o l'inefficienza (per carie destruente, per parodontopatia o per anomalie dentarie) del maggior numero di denti o di almeno otto tra incisivi e canini.*

La dicitura del maggior numero di denti va interpretata in relazione a un massimo teorico di 28 elementi dentari; gli eventuali terzi molari presenti andranno conteggiati solo nel caso siano efficienti nella funzione masticatoria in sostituzione di altri elementi dentari mancanti;

– le malocclusioni dentali con segni clinici o radiologici di patologia dentale o paradentale.

Il concetto di insufficienza masticatoria non è vincolato al numero di denti presenti in bocca, bensì alla loro funzione; a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purché in ingranaggio in occlusione.

Le malocclusioni dentarie che, pur in presenza del maggior numero dei denti, non permettano un corretto ingranaggio occlusale di almeno 2 coppie di molari o 3 coppie di molari e premolari, vengono considerate causa di insufficienza masticatoria.

La protesi efficiente va considerata sostitutiva del dente mancante.

- gli estesi impianti dentali con segni clinici e radiologici di perimplantite. L'impianto dentario viene considerato sostitutivo del dente mancante solo se non presenta segni clinici e radiologici di perimplantite e inefficienza".

4) Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 97 della Costituzione; violazione /o falsa applicazione della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; violazione e/o falsa applicazione del Bando di concorso; violazione e/o falsa applicazione della "*Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90",* approvata con D.M. 4 giugno 2014. Eccesso di potere per

travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, nonché per insufficienza della motivazione.

Il Sig. M*** P*** si è sottoposto ad una visita odontoiatrica presso una struttura ospedaliera pubblica (l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari), in data 24 marzo 2023, all'esito della quale è stata accertata l'assenza di qualsivoglia tipo di deficit e/o alterazione funzionale dell'articolarità temporo-mandibolare del Ricorrente medesimo.

Orbene, la Giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di chiarire, più volte, che "*In sede di giudizio di idoneità di un soggetto a prestare servizio nelle forze armate, l'unico momento accertativo dell'idoneità dei candidati è quello contestuale all'effettuazione delle fasi concorsuali ad opera della competente commissione per gli* ***accertamenti*** *psico-****fisici****, il cui giudizio è definitivo per legge ed è riferito ad un preciso evento temporale (giorno della visita concorsuale) e le valutazioni compiute, avendo carattere eminentemente tecnico-discrezionale, non sono sindacabili nel merito se non per macroscopici vizi attinenti alla logica ed alla razionalità delle determinazioni assunte.* ***Tali assunti non precludono al giudice, in presenza di elementi che possano fa dubitare della correttezza della verifica di idoneità effettuata dall'amministrazione in sede di visita medica, di tenere adeguatamente conto delle risultanze degli accertamenti nel complesso effettuati, anche in tempi diversi rispetto alle prove medesime ed anche in ragione della natura del requisito (o della patologia) oggetto di accertamento. Ciò tenuto conto anche del fatto che non può parlarsi di discrezionalità tecnica in quei casi in cui il provvedimento da adottare non sia una valutazione dei fatti suscettibili di vario apprezzamento alla stregua delle***

***attuali conoscenze scientifiche e specialistiche, ma semplicemente un accertamento tecnico e cioè l'accertamento di un fatto verificabile in modo non opinabile in base a conoscenze e strumenti tecnici di sicura acquisizione*" (così, *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 8027; id. Consiglio di Stato, Sez. III, del 15 marzo 2019 n.1503)**.

P.Q.M.

si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, in via istruttoria, *di voler disporre adeguata verificazione*, ai sensi dell'art. 66, del Codice del processo amministrativo, e, nel merito, l'annullamento degli impugnati provvedimenti, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine a spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che, ai sensi del D.P.R. n.115/2002, contributo unificato è pari ad € 325,00, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego.

Roma, 2 maggio 2023

(Avv. Fabio Monaco)

(Avv. Cristiano Olivieri)

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Sembrano sussistere i presupposti per domandare la sospensione cautelare degli impugnati provvedimenti.

A) Per quanto attiene al *fumus boni iuris* si richiamano i suesposti motivi di ricorso.

B) Con riferimento al *periculum in mora*, si rappresenta che, in caso di diniego dell'invocata tutela cautelare, il Ricorrente perderebbe irreversibilmente la possibilità di essere ammesso nell'Arma dei Carabinieri con irreparabile sacrificio delle proprie aspettative di lavoro e di realizzazione personale nel contesto sociale.

Si rappresenta, al riguardo, che il Ricorrente è stato escluso dal concorso in esame, dopo che la Commissione medica per l'accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica degli aspiranti allievi Carabinieri ha riscontrato, nel Sig. M*** P***, una "*malocclusione*" dentale "*con deviazione della linea mediana*", senza previamente disporre l'acquisizione di esami strumentali o radiografici.

Ebbene, l'eventuale sussistenza del riscontrato deficit funzionale del Ricorrente può essere facilmente accertato sia da parte della stessa Commissione medica, mediante apposita vista specialistica, sia da parte di altra terza struttura pubblica, attraverso apposita verificazione.

In ogni caso si evidenzia, anche al fine di rimarcare il carattere non esplorativo della richiesta verificazione, che il Sig. P*** si è sottoposto ad una visita odontoiatrica presso una struttura ospedaliera pubblica (l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari), in data 24 marzo u.s., all'esito della quale è stata formulata la seguente diagnosi: "*Malocclusione dentale settore emilaterale di sn. compensata dalle diastemazioni*

*dell'area premolare e da shift laterale sn del settore incisivo, che rientra nella tipologia di tipo lieve/moderata (**scheletricamente il paziente ha una situazione eccellente**) non influenzante la funzione e la postura con conseguente **assenza di problematiche muscolo scheletriche derivate dalla malocclusione**. Dall'analisi postumetrica e stabilo-metrica risulta inoltre uno stato **eccellente di equilibrio**.*

*Variante di velocità di **compenso muscolare eccellente**.*

Gomitolo delle oscillazioni contenuto nella norma.

Sbilanciamento laterale nella norma" **(doc. n.9)**.

P.Q.M.

si chiede che Codesto Ecc.mo Giudice voglia sospendere gli impugnati provvedimenti, ovvero adottare il provvedimento cautelare ritenuto più idoneo a tutelare gli interessi del Ricorrente, eventualmente previa verificazione in sede istruttoria, ai sensi dell'articolo 66, del Codice del processo amministrativo, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine a spese, competenze ed onorari di giudizio.

Roma, 2 maggio 2023

(Avv. Fabio Monaco)

(Avv. Cristiano Olivieri)

OLIVIERI CRIST
2023.07.28 17:29:27
CN=OLIVIERI CRISTIANO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RC
2.5.4.97=VATIT-80230130
RSA/2048 bits